

I PETTIROSSI



L'Assemblea Fondativa dell'Associazione "I Pettirossi", riunitasi il 5 novembre 2017 in Firenze presso i locali della Fondazione Rosselli in via degli Alfani 101, approva ed adotta all'unanimità il seguente testo in diciotto articoli come suo:

STATUTO

ARTICOLO 1 - Definizione, sede e simbolo

- 1.1. È costituita, nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione culturale e politica denominata «I Pettirossi». L'associazione è titolare del nome, il cui utilizzo è normato dal presente Statuto. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
- 1.2. L'associazione ha sede legale in Via delle Groane 2B, 20024 Garbagnate Milanese (MI). Il Presidente dell'associazione ha facoltà di deliberare il trasferimento della sede legale dandone opportuna comunicazione agli uffici competenti.
- 1.3. Il simbolo dell'associazione «I Pettirossi» è composto da un cerchio rosso in cui è inscritta la figura stilizzata di un pettirosso, ritratto di profilo, poggiato sopra un filo spinato. L'associazione è titolare del simbolo, il cui utilizzo è normato dal presente Statuto.

ARTICOLO 2 - Finalità

- 2.1. «I Pettirossi» è una libera associazione di persone senza scopo di lucro, di carattere apartitico, svolge attività di natura culturale e di formazione politica.
- 2.2. L'associazione si riconosce nei valori del socialismo democratico e dell'eco-socialismo. «I Pettirossi» è

un'associazione antifascista e persegue la piena attuazione della Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza.

2.2. Le finalità che l'associazione si propone sono, in particolare:

- a) Favorire un dibattito libero, aperto, informato e inclusivo sulle pressanti questioni di politica interna ed estera che toccano il Paese tutto e gli Enti locali, conducendo una riflessione teoricamente rigorosa e praticamente declinabile.
- b) Promuovere la formazione di iscritti, sostenitori e simpatizzanti, la loro crescita umana e intellettuale, attraverso il costante dialogo interno, la continua elaborazione culturale e politica, la produzione di materiale informativo e didattico, e l'organizzazione annuale di una scuola politica dell'associazione.
- c) Promuovere i propri valori di riferimento attraverso iniziative di natura culturale e politica, utilizzando tutte le manifestazioni di incontro e di aggregazione che vadano in tal senso.
- d) Perseguire i succitati valori in ogni realtà ove si manifestino esperienze politiche, culturali e sociali in cui si possa dispiegare uno sforzo comune contro ogni forma di ingiustizia, di discriminazione, di emarginazione sociale, di ignoranza, d'intolleranza e di solitudine.

2.3. L'associazione promuove momenti di sintesi del proprio pensiero. Attraverso momenti associativi aperti a tutti gli iscritti, s'impegna nella pubblicazione e nell'aggiornamento di un Manifesto ideale, culturale e politico, assunto dal presente Statuto come carta fondamentale orientante l'attività dell'associazione stessa e quindi sottoscritta da tutti i suoi appartenenti al momento dell'iscrizione.

ARTICOLO 3 - Principi fondamentali

3.1. La democrazia rappresentativa e partecipata è fondamentale per garantire uguaglianza effettiva dei cittadini nella disposizione del potere e quindi delle risorse. Lo Stato è il luogo dove la democrazia rappresentativa si è inverata nella sua forma storicamente più alta e nobile. Le disuguaglianze sociali, culturali ed economiche sono la più grande minaccia alla sopravvivenza della forma democratica come regolatrice dei rapporti tra gli uomini. Solo una vita dignitosa al sicuro dai bisogni fondamentali permette il pieno dispiegamento di una sana democrazia.

3.2. L'economia è uno spazio sociale la cui definizione non è dettata da leggi trascendenti e teleologiche, bensì può essere ordinata a ogni scopo che una comunità sociale si prefigga. Ogni forma di organizzazione della sfera economica implica una redistribuzione delle risorse oltre ad una diversa dinamica produttiva. La scelta di quale organizzazione perseguire è eminentemente politica e discende da principi extra-economici.

L'associazione «I Pettirossi» si fa carico del compito di favorire un dibattito economico vario e aperto, che abbia come suo faro il superamento di ogni forma di oppressione sociale e civile.

- 3.3. L'uomo è libero e tali sono le sue azioni, pur nel rispetto fondamentale della dignità dell'altro. La Repubblica e l'associazione devono impegnarsi nell'eliminazione di ogni ostacolo, pubblico e privato, alla piena realizzazione personale dei cittadini, tenendo conto degli interessi della comunità nel suo insieme.
- 3.4. Una comunità è fondata sul rispetto delle regole comuni che i membri stessi si danno, e in questo risiede la sua forza. La politica ha il compito di definire buone norme e di garantirne il rispetto; per essere credibile nello svolgimento di questo compito deve votarsi ad un'etica pubblica integerrima, a difesa dell'interesse pubblico sopra ogni interesse privato particolare. L'associazione «I Pettirossi» si fa portatrice di quest'esigenza etica nel discorso politico.
- 3.5. La cultura, intesa nelle sue poliedriche espressioni artistiche, scientifiche e sociali, è la dimensione in cui si realizza lo spirito di un popolo. Favorirne lo studio critico, lo sviluppo vario e diverso, la comunicazione, è attività fondamentale di ogni uomo in generale e di questa associazione in particolare.
- 3.6. L'associazione «I Pettirossi» rifiuta la guerra e favorisce la risoluzione pacifica delle controversie in modo conforme al diritto internazionale. Propone il disconoscimento di ogni alleanza tra stati di carattere bellico-strategico, preferendo invece gli accordi che garantiscano lo sviluppo pacifico e indisturbato delle comunità e delle organizzazioni umane, ognuna nel rispetto dei suoi valori e delle sue convinzioni culturali.

ARTICOLO 4 - Iscritti

- 4.1. Sono ammesse nell'associazione tutte le persone fisiche di età inferiore o uguale a 35 anni che ne condividano gli scopi, accettino il presente Statuto e il Manifesto di cui all'articolo 2.3. L'iscrizione va rinnovata annualmente.
- 4.2. L'ammissione può essere richiesta al Comitato locale cui si vuole appartenere ovvero all'organizzazione nazionale per via telematica, specificando complete generalità e versando la quota associativa.
- 4.4. L'iscrizione può essere oggetto di una valutazione di non manifesta inammissibilità per palese conflitto con i principi ideali e i fini associativi da parte del Coordinamento. Il parere negativo, espresso a maggioranza dei componenti, deve essere motivato in ogni caso. In caso di parere negativo l'interessato può ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

- 4.5. La quota associativa è fissata dal Coordinamento, non è rimborsabile e non è rivalutabile.
- 4.6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono ammissibili adesioni temporanee. Il diritto di recesso può realizzarsi con comunicazione scritta al Coordinamento, ovvero con il mancato rinnovo dell'iscrizione.
- 4.7. Il Coordinamento può conferire all'unanimità lo status di socio onorario a coloro i quali abbiano illustrato in modo esemplare i valori e i principi dell'associazione. Il Coordinamento, su iniziativa dell'iscritto o di un membro del Coordinamento stesso, può altresì deliberare a maggioranza qualificata di due terzi un'eccezione ai limiti di età di cui al comma 4.1. e conferire lo status di socio emerito a coloro i quali si siano particolarmente distinti nell'attività a sostegno dell'associazione e desiderino continuare ad essere di supporto alla stessa pur avendo compiuto i 35 anni di età. I soci onorari e i soci emeriti possono esercitare pienamente i diritti di iscritti all'associazione, fatto salvo l'elettorato passivo alle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.
- 4.8. L'iscritto può essere escluso dall'associazione qualora venga meno ai doveri stabiliti dal presente Statuto all'articolo 5. L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, con possibilità di appello all'Assemblea Nazionale. È in ogni caso ammesso il ricorso al giudice ordinario.
- 4.9. L'iscritto è tenuto all'adempimento dei doveri e gode dei diritti di cui all'articolo 5. Avverso la ritenuta violazione dei propri diritti ciascun iscritto ha facoltà di adire il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 5 - Diritti e doveri degli iscritti

5.1. Gli iscritti si impegnano a:

- a) Rispettare il presente Statuto e il Manifesto, sottoscritti al momento dell'iscrizione;
- b) Prendere parte attivamente alle attività dell'organizzazione, sostenere le sue campagne e le sue iniziative;
- c) Promuovere l'adesione all'associazione;
- d) Accrescere le sue conoscenze culturali e politiche, approfondire lo studio di ogni materia che interessi l'attività dell'associazione;
- e) Partecipare alla vita sociale con lealtà, comportandosi correttamente e con spirito di solidarietà, rispettando gli altri iscritti - in particolare quando questi siano in dissenso dalla maggioranza dell'associazione -, favorendo il libero dibattito e la discussione.
- f) Condurre la propria attività nell'associazione in modo prevalentemente volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- g) Ispirare il proprio agire ai principi e gli ideali dell'associazione, ed in particolare al superamento di ogni forma di oppressione sociale e civile.

5.2. Gli iscritti hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Prendere parte alle attività dell'associazione ed essere costantemente informati sull'attività dell'associazione;
- c) Esprimere e sostenere in ogni istanza le proprie motivazioni ideali e culturali in rapporto all'attività dell'associazione;
- d) Criticare le decisioni degli organi dell'associazione e far pervenire agli stessi suggerimenti, che devono essere presi in considerazione;
- e) Adire il Collegio dei Probiviri per ogni controversia con altri iscritti o con l'associazione.

ARTICOLO 6 - Organi nazionali

6.1. L'associazione «I Pettirossi» si dota dei seguenti organi nazionali:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Coordinamento;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Collegio dei Probiviri;
- f) Il Tesoriere.

ARTICOLO 7 - Assemblea Nazionale

7.1. L'Assemblea Nazionale concorre alla determinazione dell'indirizzo dell'attività culturale e politica dell'associazione. Essa è composta da tutti gli iscritti o da loro delegati. La composizione per delegati prevede che la loro elezione sia condotta dai comitati locali in base alla loro consistenza e mai in numero inferiore a tre per comitato. Fanno parte di diritto dell'Assemblea Nazionale il Coordinamento, il Presidente, il Segretario, i Probiviri, il Tesoriere e tutti i Coordinatori regionali.

7.2. L'Assemblea Nazionale è convocata di diritto dal Presidente almeno una volta ogni semestre con avviso scritto almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno dei lavori. Può essere richiesta la convocazione dell'assemblea dai due terzi del Coordinamento, ovvero da 1/10 degli iscritti, almeno un mese prima della data proposta per la convocazione della stessa; il Presidente ha facoltà, sentiti i richiedenti, di proporre un'altra data.

7.3. L'Assemblea Nazionale ha la facoltà di adottare un regolamento sul suo funzionamento interno a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

7.4. L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente, il Segretario, il Coordinamento e il Collegio dei Probiviri secondo le norme del presente Statuto, articolo 14.

- 7.5. L'Assemblea Nazionale conduce i suoi lavori adottando mozioni, ordini del giorno o risoluzioni a maggioranza dei presenti.
- 7.6. L'Assemblea Nazionale adotta il Manifesto dell'associazione, approva il rendiconto consuntivo annuale, ha facoltà di modificare lo Statuto secondo quanto stabilito all'articolo 16 dello stesso; ha facoltà di deliberare su quant'altro demandatole per legge, o sottoposto al suo esame dal Coordinamento.
- 7.7. L'Assemblea Nazionale si ritiene valida qualora siano presenti in prima convocazione almeno i tre quinti dei componenti l'organo; in seconda convocazione, la maggioranza degli stessi.
- 7.8. Qualora all'ordine del giorno vi sia la revisione del presente Statuto ovvero lo scioglimento dell'associazione l'Assemblea è valida qualora siano presenti i due terzi dei componenti l'organo.
- 7.9. Di ogni adunanza dell'Assemblea Nazionale è redatto verbale a cura della presidenza, da mettere a disposizione di tutti gli iscritti entro cinque giorni dalla seduta.

ARTICOLO 8 - Coordinamento

- 8.1. Il Coordinamento è composto da sette persone elette dall'Assemblea Nazionale e, quali membri di diritto, dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Coordinatori dei Comitati regionali.
- 8.2. Il Coordinamento è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
- 8.3. Il Coordinamento Nazionale:
- a) Contribuisce, assieme all'Assemblea Nazionale, a determinare l'indirizzo dell'associazione;
 - b) Ha pieno sindacato sull'utilizzo del nome e del simbolo, stabilisce la quota associativa;
 - c) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
 - d) Redige e presenta all'Assemblea Nazionale una relazione annuale sull'attività dell'associazione, a firma del Presidente, con la collaborazione del Segretario.
- 8.4. Il Coordinamento delibera, d'intesa con il Segretario, l'eventuale creazione di gruppi di lavoro o tematici per strutturare in modo efficace l'attività dell'associazione. In tal senso, ricerca il massimo coordinamento con i Comitati regionali. In particolare, è cura del Coordinamento dotarsi di un'organizzazione che possa svolgere un adeguato lavoro di comunicazione delle attività dell'associazione.

8.5. Il Coordinamento Nazionale dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati successivi.

ARTICOLO 9 - Presidente

9.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale per un periodo di due anni, secondo le norme del presente Statuto, articolo 14; può essere rieletto per due mandati successivi.

9.2. Il Presidente esprime al massimo livello l'indirizzo culturale e politico dell'associazione nel biennio di mandato. Il Presidente rappresenta l'associazione tutta, è figura apicale di sintesi dell'azione culturale e politica dell'associazione. Tutela l'integrità dell'associazione e ne preserva i valori. È il rappresentante legale dell'associazione.

9.3. Il Presidente presiede l'Assemblea Nazionale e fa parte del Coordinamento.

9.4. Il Presidente ha facoltà di presentare le sue dimissioni all'Assemblea Nazionale. Il Presidente ne farà le veci in materia di ordinaria amministrazione sino a nuove elezioni

ARTICOLO 10 - Segretario

10.1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea Nazionale per un periodo di due anni secondo le norme del presente Statuto, articolo 14; può essere rieletto per due mandati successivi.

10.2. Il Segretario è il rappresentante esecutivo dell'associazione, ha funzione di supervisione e direzione dell'attività dell'associazione, secondo le direttive dell'Assemblea Nazionale, del Coordinamento e del Presidente.

10.3. Il Segretario presiede alle attività del Coordinamento. Ha facoltà d'individuare, all'interno di questo, un novero di collaboratori cui assegnare particolari deleghe di carattere organizzativo, di cui dovranno rispondere all'Assemblea Nazionale.

10.4. Il Segretario ha facoltà di presentare le sue dimissioni all'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 11 - Tesoriere

11.1. Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento a maggioranza assoluta per un periodo di due anni; può essere rieletto per due mandati successivi.

11.2. Il Tesoriere ha il compito di controllare l'attività amministrativa dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Presenta ogni anno una relazione scritta sul rendiconto all'Assemblea Nazionale. Cura la gestione di tutti i mobili o immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati.

ARTICOLO 12 - Collegio dei Probiviri

- 12.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale fra gli iscritti maggiorenni secondo le norme del presente Statuto, articolo 14. I Probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Coordinamento, o rivestire la carica di Presidente o Segretario. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri non sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri un Presidente che ne coordini l'attività.
- 12.2. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie tra associati, tra questi e l'associazione, ovvero tra gli organi stessi dell'associazione.
- 12.3. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di istruire, su segnalazione del Coordinamento, del Presidente, dei Comitati locali ovvero di singoli iscritti in numero non minore a cinque, un procedimento disciplinare a carico degli associati che manchino ai doveri di cui all'articolo 5. Il Collegio può erogare, in proporzione all'entità del fatto, il richiamo scritto, la sospensione temporanea, oppure, ove ricorrano gravi motivi, secondo la procedura di cui all'articolo 4, l'esclusione dell'aderente.
- 12.4. Il Collegio dei Probiviri può essere adito dagli iscritti ai sensi dell'articolo quattro per ogni violazione dei propri diritti. Il Collegio è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni.
- 12.3. Contro ogni provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni alla prima convocazione dell'Assemblea Nazionale. Fino alla data dell'Assemblea ogni sanzione o deliberazione sarà sospesa. Avverso il giudizio del Collegio o dell'Assemblea Nazionale è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ARTICOLO 13 - Comitati regionali

- 13.1. L'associazione «I Pettirossi» ha una struttura federale basata sui Comitati regionali. Ogni Comitato locale avrà nella sua denominazione il termine «Pettirossi» e una descrizione della propria regione di operatività.
- 13.2. Ciascun iscritto afferisce ad un Comitato. La scelta del Comitato di afferenza spetta all'aderente al momento stesso dell'iscrizione.
- 13.3. Ciascun Comitato regionale è organizzato su base regionale. I confini e la dimensione dell'ambito di operatività sono demandati a decisione del Comitato stesso. La decisione è passibile di sindacato del Coordinamento.
- 13.4. Si possono costituire aggregazioni di Comitati per coordinare al meglio l'attività dell'associazione in macro-ambiti territoriali omogenei.
- 13.5. Il Comitato regionale è il titolare dell'attività dell'associazione sul territorio, il cui indirizzo è deliberato

a maggioranza degli iscritti del comitato stesso e non può in ogni caso essere difforme dall'indirizzo nazionale dell'associazione, di cui è custode il Coordinamento.

13.6. Ogni Comitato regionale o aggregazione di Comitati elegge al proprio interno a maggioranza degli iscritti un Coordinatore. Il Coordinatore resta in carica per due anni e può essere rieletto per due mandati consecutivi. Egli fa parte di diritto dell'Assemblea Nazionale e del Coordinamento come espressione del Comitato tutto. Il Coordinatore del Comitato regionale dirige l'attività del comitato stesso, costantemente ricercando l'effettiva e piena partecipazione di tutti gli iscritti ai processi decisionali attraverso pratiche di inclusione, preservando l'unità del Comitato e scongiurandone la frammentazione; mantiene i contatti tra l'organizzazione nazionale e il singolo Comitato, riferendo tempestivamente e con piena trasparenza a tutti i suoi iscritti delle comunicazioni intercorse; gestisce la cassa del comitato locale, rendendone conto al Tesoriere.

ARTICOLO 14 - Elezione degli organi sociali

14.1. Gli organi sociali sono eletti dall'Assemblea Nazionale convocata allo scopo alla scadenza degli organi uscenti ovvero in caso di dimissioni. Il Coordinamento nomina una Commissione Elettorale di cinque membri che presiederà alle operazioni elettorali.

14.2. Ogni candidatura a Segretario deve essere presentata entro sette giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea. Ogni candidatura deve essere corredata da una lista di sette persone candidate per i sette posti del Coordinamento.

14.3. La Commissione Elettorale, dopo aver verificato il diritto dei candidati ad essere eletti, comunicherà a tutti gli iscritti la lista dei candidati al ruolo di portavoce, corredata dai manifesti e dalle candidature al Coordinamento.

14.4. Gli iscritti hanno facoltà di votare un Segretario. Le urne dovranno essere aperte da un minimo di quattro ad un massimo di otto ore presso la sede della convocazione dell'Assemblea Nazionale. Alla chiusura delle urne la Commissione Elettorale procederà allo spoglio delle schede.

14.5. Alla carica di Segretario è eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. I sette componenti elettivi del Coordinamento sono tratti dalla lista ad esso collegata, considerata come ratificata con l'elezione del Segretario stesso.

14.6. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli iscritti presenti all'Assemblea Nazionale. Le candidature nominali sono recepite dalla Commissione Elettorale entro sette giorni dalla convocazione dell'Assemblea stessa. Ogni candidatura deve essere corredata da un programma di massima sulle attività dell'associazione nel biennio di mandato. La

Commissione si riserva di valutare la conformità delle candidature. Risulta eletto alla carica di Presidente l'iscritto che abbia riportato più voti.

14.7. Il Collegio dei Probiviri è eletto a maggioranza assoluta degli iscritti presenti all'Assemblea Nazionale. Le candidature nominali sono recepite dalla Commissione Elettorale entro sette giorni dalla convocazione dell'Assemblea stessa. La Commissione si riserva di valutare la conformità delle candidature. Risultano eletti alla carica di Probiviri i tre iscritti che abbiano riportato più voti. In caso di parità si riterrà eletto l'iscritto con più anzianità di servizio nell'associazione.

14.8. La Commissione Elettorale avrà cura di redigere verbale delle operazioni, messo a disposizione degli iscritti quanto prima.

ARTICOLO 15 - Gestione economica dell'associazione

15.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Contributi di privati;
- c) Donativi e legati;
- d) Altre entrate compatibili con la normativa in materia.

15.2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, in favore di terzi.

15.3. L'associazione ha l'obbligo di investire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente in attività conformi alle sue finalità statutarie.

15.4. Il Tesoriere, sentito il Coordinamento, redige annualmente un rendiconto consuntivo, il cui esercizio decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto comprende tutte le entrate e le spese dell'esercizio trascorso. Il rendiconto è reso noto agli iscritti venti giorni prima della convocazione dell'Assemblea Nazionale avente all'ordine del giorno l'approvazione dello stesso, è posto ai voti dell'Assemblea Nazionale e, se approvato, reso pubblico.

15.5. Il rendiconto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio sociale in parola.

ARTICOLO 16 - Revisione del presente statuto

16.1. Il presente Statuto è modificato con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti all'Assemblea Nazionale.

16.2. I principi fondamentali di cui all'articolo 3 sono modificabili con il voto favorevole dei due terzi dei presenti all'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

17.1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto con i due terzi dei voti favorevoli dell'Assemblea Nazionale, secondo le norme di cui all'articolo 7.

17.2. L'associazione in scioglimento ha l'obbligo di devolvere il patrimonio e i fondi di gestione dell'esercizio in corso ad altro ente non commerciale che svolga un'attività istituzionale analoga, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 18 - Disposizioni finali

18.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.